

**D.LGS. 33/2013 - OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA PER I
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE – SANZIONI - DISPOSIZIONI
APPLICATIVE E PROCEDURALI**



INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Obblighi per gli amministratori

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi

Art. 5 - Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

Art. 6 - Entrata in vigore e richiamo ad altre fonti

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative disciplinano le modalità di pubblicità e trasparenza per i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di competenza del Comune di Verzuolo, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del presente atto, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".

Art.2

Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere alla Segreteria Generale, le dichiarazioni, le attestazioni, le informazioni ed i dati di cui al comma 1, lett. a, b, c, d, e dell'articolo 14 del D.lgs. 33/2013, di seguito indicati:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e di missioni pagati con fondi pubblici;

- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
2. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina.
3. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'anno solare.
4. L'adempimento di cui al comma 1) deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni amministrative riguardanti questo Comune.
5. In ogni caso, la dichiarazione deve essere aggiornata a cura degli amministratori, ogni volta che si verificano variazioni dei dati di cui al precedente comma 1). Il termine per aggiornare la dichiarazione è di 30 giorni dal verificarsi della variazione.

Art 3

Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. La Segreteria istituzionale, cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente documento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.
3. Tutti i dati e le informazioni dichiarati dagli amministratori, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "**Amministrazione trasparente**", come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D.Lgs. 33/ 2013).

Art. 4

Mancato rispetto degli obblighi

1. Il Responsabile della Trasparenza, è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente documento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente atto, il Responsabile della Trasparenza invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 5.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata non si procede all'applicazione di alcuna sanzione.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 5 , comunica l'avvenuta inadempienza al Segretario Generale perché provveda quest'ultimo all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 5

Sanzioni amministrative per mancata o parziale ottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00). Gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013

Inadempimento parziale ottemperanza mancata ottemperanza

1° inadempimento € 500 € 1.000

2° inadempimento € 1.000 € 2.000

3° inadempimento € 1.500 € 3.000

4° inadempimento € 3.500 € 7.000

5° inadempimento € 5.000 € 10.000

3. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'organo competente ad applicare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione.

4. Avverso il provvedimento sanzionatorio di cui al punto precedente l'amministratore può presentare ricorso al Sindaco entro 30 giorni. Nel caso del Sindaco, il ricorso è presentato al Prefetto.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

6. Le somme relative alle sanzioni di cui al presente atto saranno introitate nel bilancio e saranno destinate a spese funzionali per gli organi istituzionali.

Art. 6

Entrata in vigore e richiamo ad altre fonti

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta comunale di approvazione dello stesso.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda alle norme di legge vigenti tempo per tempo con rinvio dinamico di adattamento automatico senza ulteriori formalità da parte degli organi di questo Ente.
